



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951

e-mail: del.salerno@lnd.it
pec: del.salerno@pec.lndcampania.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 03/GST del 28 novembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

DECISIONI DEL 28/11/2025

GARA del 1/11/2025 VINCENZO MARGIOTTA - NEW CASTIGLIONE F.C.
RECLAMO SOCIETA' VINCENZO MARGIOTTA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società VINCENZO MARGIOTTA con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione alla gara il calciatore DE LUCA Valerio (12.5.1985); effettuati i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del C.R. Campania è emerso che il predetto calciatore della società New Castiglione F.C. risulta regolarmente tesserato alla data di disputa dell'incontro. PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67, comma 6, C.G.S., Delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società Vincenzo Margiotta, di confermare il risultato di 1-5 acquisito sul campo in favore della società New Castiglione F.C. ed i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U. e di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio

GARA del 2/11/2025 LEONI S.MARCO - ALL STARS
RECLAMO SOCIETA' ALL STARS

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società ALL STARS con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione alla gara i seguenti calciatori: CIULLO Andrea, DI LUCCIA Renato, DURAZZO Mirko Antonio, CHIARIELLO Cristian, PATANIA Sebastiano, CIULLO Francesco, GIANNELLA Armando, DI LUCA Marco, DI GIAIMO Gianmarco, SIMEONE LENNY Rita, PASSERO Fabrizio, CARPINELLI Lorenzo, DI LUCCIA Domenico, GIANNELLA Claudio, TUCCILLO Ciro, RUBINO Giuseppe, GIAIMO Marco, GIAIMO Gerardo, RODIO Vincenzo, LA PASTINA Francesco (7.10.2004) e per non aver inserito in distinta l'assistente di parte; effettuati i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del C.R. Campania è emerso che tutti i calciatori della società A.S.D. Leoni San Marco risultano regolarmente tesserati alla data di disputa dell'incontro; risulta, altresì, dalla lettura della distinta di gara allegata al referto arbitrale che è stato correttamente indicato il nominativo dell'assistente arbitrale, sig. Carpinelli Lorenzo, regolarmente identificato e tesserato. PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67, comma 6, C.G.S., Delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società ALL STARS, di confermare il risultato di 2-0 acquisito sul campo in favore della società A.S.D. Leoni San Marco ed i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U. e di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio

gara del 9/11/2025 ATLETICO SAN MARCO – SPORTS

RECLAMO SOCIETA' ASD SPORTS

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società ASD SPORTS con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione alla gara i seguenti calciatori: DE LUCA Michele (15.1.1993), DI LUCA Pasquale (17.2.1992), ESPOSITO Salvatore (18.7.1983), DI MAURO Cristian (23.8.2009), SATURNO Vittorio (2.7.1991); nonché l'assistente di parte MILO Pasquale; rilevato che dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento del C.R. Campania si evince che in anagrafe federale risulta svincolato dell'1 luglio 2025 e, quindi, non tesserato, il solo calciatore Esposito Salvatore Antonio (18.7.1983) per cui non aveva titolo a prendere parte alla gara. PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., Delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD SPORTS e di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. a carico della società ATLETICO SAN MARCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società ASD Sports; di infliggere la squalifica per tre giornate effettive al calciatore Esposito Salvatore Antonio (18.7.1983), allorquando dovesse essere eventualmente tesserato, la squalifica per 4 giornate al sig. Saturno Raffaele, dirigente accompagnatore della società ATLETICO SAN MARCO; l'ammenda di euro 50,00 alla medesima società per aver utilizzato calciatori non tesserati; nonché punti 1 di penalizzazione in classifica. Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

ATLETICO SAN MARCO 1
Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 50,00 ATLETICO SAN MARCO
Vedi delibera.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SATURNO RAFFAELE (ATLETICO SAN MARCO)
Vedi delibera.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

CAMPIONATO UNDER 16

GARA del 16/11/2025 PICCOLO STADIO RED LIONS - REAL ANGRI 2019

RECLAMO SOCIETA' REAL ANGRI 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Real Angri 2019, con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione alla gara, in relazione all'età, il calciatore STENDARDO Alfredo (30.12.2011) per non aver compiuto ancora il quattordicesimo anno di età, come stabilito in effetti dal C.U. S.G.S. Nazionale n. 1 dell'11 luglio 2025 (Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni della categoria allievi). Rilevato che per tali motivi il calciatore non poteva prendere parte alla gara, PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., Delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società Real Angri 2019 e di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. a carico della società Piccolo Stadio Red Lions la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società Real Angri 2019. Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Pubblicato in Salerno Il 28 novembre 2025

**Il Segretario
Piero Malangone**

**Il Delegato
Donato Mauro**